



COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DELLA TASSA SUI RIFIUTI
“ TARI ”
*Allegato C***

(Approvato con Deliberazione Consiliare n.38 del 22/7/2014 3 s.m.i).



SOMMARIO

- ART. 1 - ISTITUZIONE DEL TRIBUTO
- ART. 2 - SOGGETTO ATTIVO
- ART. 3 - RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI
- ART. 4 - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI
- ART. 5 - LOCALI ED AREE SCOPERTE ESCLUSE DAL TRIBUTO
- ART. 6 - BASE IMPONIBILE DEL TRIBUTO
- ART. 7 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO
- ART. 8 - COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO
- ART. 9 - PIANO FINANZIARIO
- ART. 10 - DETERMINAZIONE DEGLI ELEMENTI NECESSARI PER LA DETERMINAZIONE DELLA
TARIFFA DEL TRIBUTO
- ART. 11 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA
- ART. 12 - RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI
- ART. 13 - MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
- ART. 14 - TRIBUTO GIORNALIERO
- ART. 15 - TRIBUTO PROVINCIALE
- ART. 16 - DICHIARAZIONE
- ART. 17 - RISCOSSIONE
- ART. 18 - RIMBORSI
- ART. 19 - FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO
- ART. 20 - VERIFICHE, ACCERTAMENTI, SANZIONI ED INTERESSI
- ART. 21 - SOMME DI MODESTO AMMONTARE
- ART. 22 - RISCOSSIONE COATTIVA
- ART. 23 - COMPITI DEGLI UFFICI INTERNI
- ART. 24 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO
- ART. 25 - DISPOSIZIONI FINALI E DI EFFICACIA

- ART. 27 - ENTRATA IN VIGORE



COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI

Provincia di Siena

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI " TARI " – all. C

ART. 1 ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e ss.mm.ii.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 SOGGETTO ATTIVO

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

ART. 3 RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione

ART. 4 PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

1. Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione ed il loro uso, o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani anche se di fatto non utilizzati.
2. Sono soggetti passivi coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte sul territorio comunale, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Per i locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Per questi ultimi restano fermi tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 5 LOCALI ED AREE SCOPERTE ESCLUSI DAL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
 - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:
Utenze domestiche
 - balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o non chiudibili con strutture fisse;
 - solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
 - locali ad uso abitativo (categ. Catastale A) privi di tutte le utenze attive di servizi di rete e non arredati (entrambe le condizioni devono essere contemporaneamente presenti);
 - locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, inagibili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di atti abilitativi, anche in forma tacita, o legittimati dall'invio di comunicazioni equipollenti (SCIA), limitatamente al periodo di validità del titolo edilizio legittimante e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;



COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI

Provincia di Siena

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI " TARI " - all. C

- superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri.
- fabbricati ed aree che per il loro particolare utilizzo non possono produrre o non producono rifiuti da smaltire attraverso il servizio (es. pollai, stalle, fienili, essiccatoi in uso, e comunque locali adibiti esclusivamente ad uso agricolo, per la conservazione dei prodotti, ricovero del bestiame e custodia degli attrezzi, condotti o detenuti da soggetti che svolgono attività agricola professionale (coltivatori diretti - lap) etc.

Utenze non domestiche

- locali dove, di regola, si producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri, annualmente, l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art.6 del presente regolamento;
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, celle frigo, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - aree scoperte costituenti pertinenza dei locali, adibiti in via esclusiva al transito dei veicoli e destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - aree adibite a sosta gratuita degli autoveicoli;
 - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
 - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
 - gli immobili ed uffici comunali;
 - comunque tutte le superfici scoperte, pertinenziali o accessorie a locali tassabili, escluse le aree operative;
 - locali, o parti di essi, in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inagibili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di atti abilitativi, anche in forma tacita, o legittimati dall'invio di comunicazioni equipollenti (SCIA) limitatamente al periodo di validità del titolo edilizio legittimante e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
 - aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione, quali parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
 - aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
2. Le circostanze di cui al presente articolo devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
 3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 6

BASE IMPONIBILE DEL TRIBUTO

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrिवibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati: per le utenze già iscritte a ruolo la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrिवibili nel catasto edilizio urbano assoggettabili al tributo è costituita dalle superfici già dichiarate o accertate ai fini TARSU e TARES. Per le nuove utenze la superficie è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.



COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI

Provincia di Siena

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI "TARI" - all. C

2. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie assoggettabile alla TARI è pari all' 80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
4. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Se vi sono obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, si applica la percentuale di riduzione del 40% rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.
5. Per beneficiare di quanto previsto dal comma precedente gli interessati devono:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.
6. La superficie imponibile è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.
7. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
8. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione. Resta ferma la possibilità del contribuente di documentare l'effettiva superficie imponibile.

ART. 7

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo comunale è corrisposto in base alla tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
5. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
6. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
7. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche del presente Regolamento possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

ART. 8

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO



COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI

Provincia di Siena

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI "TARI" - all. C

1. Il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 1 il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
3. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo di cui al comma 1.

ART. 9 PIANO FINANZIARIO

1. Il piano finanziario deve essere redatto dal gestore entro il 31 ottobre di ogni anno e deve essere approvato dall'autorità d'ambito nei successivi 30 giorni e comunque entro 30 giorni antecedenti la data di approvazione del bilancio comunale. Il piano finanziario indica anche gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
2. È riportato a nuovo, nel piano finanziario successivo o anche in piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti

ART. 10 DETERMINAZIONE DEGLI ELEMENTI NECESSARI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Utenze non domestiche
 - a) Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.
 - b) Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento a (codice ATECO, codice attività IVA, altri elementi risultanti dai pubblici registri). In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo. In caso di più attività svolte negli stessi locali si adotta il criterio dell'attività prevalente in termini quantitativi (mq o potenziale produzione rifiuti). Per le attività non incluse esplicitamente si applica la tariffa della categoria con produzione potenziale di rifiuti più simile.
2. Utenze domestiche
 - a) Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari residenti, il numero degli occupanti, ai fini dell'applicazione della tariffa, è quello risultante dai registri anagrafici comunali al 1° gennaio di ogni anno. Per le nuove utenze viene utilizzato il numero anagrafico di componenti risultante alla data di attivazione delle stesse. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.
 - b) Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art.16, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
 - c) I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:
 - i. anziano collocato in casa di riposo;
 - ii. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi; a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
 - d) Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, il numero degli occupanti non residenti è stabilito secondo il criterio della superficie sulla base dello schema indicato nella seguente tabella:



COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI

Provincia di Siena

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI "TARI" - all. C

<i>Superfici utenze</i>	<i>N° occupanti</i>
compresa fra mq. 0 e mq 70	2
compresa fra mq. 71 e mq. 150	3
compresa fra mq. 151 e mq. 250	4
oltre mq. 251	6

- e) Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito di cui alle categorie C2 e C 6, non di pertinenza dell'immobile principale, si considerano utenze domestiche la cui determinazione del numero dei componenti e dei relativi ka di cui al D.P.R. 158/99 avviene secondo il criterio della superficie sulla base dello schema indicato nella seguente tabella:

<i>Superfici utenze</i>	<i>N° occupanti</i>
compresa fra mq. 0 e mq 70	2
compresa fra mq. 71 e mq. 150	3
compresa fra mq. 151 e mq. 250	4
oltre mq. 251	6

In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche

- f) le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da nucleo familiare del soggetto se residente nel comune con esclusione della parte variabile già assolta con il pagamento dell'abitazione principale.
- g) Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

ART. 11 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui inizia l'occupazione, la detenzione o, nell'ipotesi di cui all'art. 4, comma 3, il possesso.
2. L'obbligazione tributaria cessa il primo giorno del mese successivo a quello in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione.
3. La cessazione dà diritto alla compensazione, come da Regolamento delle entrate, o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo articolo 18.

ART. 12 RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, del 60% per le utenze poste a una distanza superiore a 1000 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica. Tale riduzione si applica sia alle utenze domestiche che non domestiche.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Nelle situazioni di attività produttive cessate o formalmente ed effettivamente sospese si applica la tariffa più bassa prevista per le utenze non domestiche.
4. Alle aree scoperte operative si applica la tariffa prevista per le aree espositive ed autosaloni e una riduzione del 50% della base imponibile.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della L. 147/2013, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - a) per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale, purché la stagionalità risulti da licenze o autorizzazioni rilasciate dai competenti organi per l'esercizio dell'attività e l'attività non venga esercitata per un periodo superiore a centottantatre giorni all'anno la tariffa unitaria è



COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI

Provincia di Siena

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI "TARI" - all. C

- ridotta del 30% ;
- b) Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano richieste contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione delle riduzioni entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
 - c) abitazioni con un unico occupante, con età superiore a 80 anni, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune: detrazione di 50 €;
 - d) abitazioni occupate da soggetti residenti con reddito ISEE non superiore a 10.000,00 Euro: riduzione del 30 %.
 - e) per l'unità immobiliare posseduta dai cittadini iscritti all'AIRE del Comune di San Casciano dei Bagni a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso; riduzione del 50 % della parte variabile della tariffa.
6. Al fine di incentivare le operazioni di recupero o riciclo dei rifiuti assimilati agli urbani, le utenze domestiche possono accedere ad una riduzione annua del 33% sulla parte variabile alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto. La riduzione è subordinata alle condizioni tutte riportate nell'allegato C del presente regolamento con il preciso riferimento ai requisiti di accesso e alle modalità di effettuazione e decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui è stata attivata la pratica di compostaggio. Per attivare la riduzione è obbligatorio presentare il modulo relativo alla dichiarazione di inizio attività di compostaggio domestico. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
7. Al fine di incentivare il reinsediamento abitativo e produttivo nei centri storici, così come individuati con Delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 07/02/2000, sono previste le seguenti riduzioni:
- a) riduzione del 80% della tariffa, per i primi tre anni di residenza, o frazione per il primo anno di residenza fino al 31 dicembre dello stesso, a favore delle famiglie che trasferiscano dall'anno 2018, la propria residenza nei centri storici. I beneficiari hanno l'obbligo di mantenere la residenza per almeno tre anni dalla data delle agevolazioni, pena la revoca e restituzione del beneficio;
 - b) riduzione del 80% della tariffa, per i primi tre anni di attività, o frazione per il primo anno di attività fino al 31 dicembre dello stesso, a favore delle imprese di nuova costituzione e/o trasferite che si insediano nei centri storici dall'anno 2018. Le imprese hanno l'obbligo di tenere in esercizio l'attività imprenditoriale per almeno tre anni dalla data delle agevolazioni, pena la revoca e restituzione del beneficio. La riduzione non si applica alle imprese che operano nel settore dei rifiuti.
8. Sono infine previste le seguenti riduzioni ed esenzioni, la cui copertura avviene, a differenza delle precedenti, attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio, assicurando la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune
9. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
10. Il Consiglio ha la facoltà di deliberare ulteriori riduzioni e agevolazioni.

ART.12bis

Misure agevolative per l'anno 2020 a seguito dell'emergenza COVID-19 a favore di determinate categorie di utenze.

1. **Il tributo è ridotto nella parte variabile e nella parte fissa per numero 4 mesi (pari al 33% del totale dell'imposta), limitatamente all'anno di gestione 2020, per le utenze e attività sotto individuate:**
- **utenze non domestiche relative ad attività rimaste chiuse come da decreto del 10/03/2020, comprese anche le attività sotto elencate:**
 - a) alberghi con e senza ristoranti;
 - b) agriturismo;
 - c) affittacamere;
 - d) case e appartamenti per vacanze ;
 - e) bed & breakfast;
 - f) case per ferie;



COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI

Provincia di Siena

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI "TARI" - all. C

sono escluse dalle riduzione le seguenti attività:

- Case di cura e di riposo
- Banche ed istituti di credito
- Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi ed ortofrutta
- Farmacie
- Uffici pubblici, partiti politici

2) il tributo è ridotto del 30% della tariffa nella parte variabile alle Utenze domestiche non residenti;

ART. 13

MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto in misura massima del 20% della tariffa.

ART. 14

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100%. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
 7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

ART. 15

TRIBUTO PROVINCIALE

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

ART. 16

DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi hanno l'obbligo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione, variazione/cessazione o possesso dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione deve essere presentata da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il 30 giugno dell'anno successivo dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione, debitamente compilata e firmata,



COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI

Provincia di Siena

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI "TARI" - all. C

- può essere consegnata a mano, tramite servizio postale, fax, posta elettronica, PEC.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine indicato al precedente comma. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
 5. La dichiarazione originaria, di variazione o cessazione deve contenere:
 - a) per le utenze domestiche:
 - per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia, il numero componenti;
 - per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti (rilevabili dallo stato di famiglia anagrafico del contribuente e/o da autocertificazione) che possono occupare l'utenza;
 - l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, la scala, e la categoria e relativi dati catastali dei locali e delle aree;
 - copia planimetria catastale da cui desumere la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - la data in cui ha avuto inizio, l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione rilevabili da atti pubblici;
 - la data di cui al precedente comma si considera prorogata fino alla data in cui viene dichiarata l'agibilità/abitabilità nei soli casi di immobili inagibili/inabitabili;
 - la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
 - b) per le utenze non domestiche:
 - i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso, la categoria ed i relativi dati catastali dei locali e delle aree;
 - copia planimetria catastale da cui desumere la superficie e l'utilizzo dei locali e delle aree;
 - la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
 6. Per la prima applicazione del tributo si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della TARSU e della TARES, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti necessari per l'applicazione del tributo, sia ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'Ente e sia, ove quest'ultime non siano sufficienti, ad apposite richieste presentate agli utenti.
 7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 3, se più favorevole.

ART. 17 RISCOSSIONE

1. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è versato direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (F24) ovvero con altra modalità consentita dalla normativa vigente.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento in cui sono indicati importi, modalità e termini per il versamento.
3. Il versamento deve essere effettuato in n. 3 rate scadenti il giorno 30 dei mesi di agosto, ottobre e 16 dicembre. Per l'anno 2014 in numero 4 rate, scadenti il 30 dei mesi di agosto, settembre, ottobre novembre.
4. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata.
5. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato, a partire dall'anno 2014 in base a quanto previsto dalla vigente normativa. Per l'arrotondamento si applicano le norme dell'art. 1, comma 169, della legge 296/2006.
6. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è



COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI

Provincia di Siena

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI "TARI" - all. C

notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 35, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. Si applica il terzo comma dell'articolo 34.

ART. 17bis

Riscossione rate per l'anno 2020 a seguito dell'emergenza Covid-19

1. **Il versamento per l'anno 2020 deve essere effettuato in n. 3 rate scadenti il giorno 30 dei mesi di settembre e novembre 2020 e il 26 febbraio 2021.**

ART. 18 RIMBORSI

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data in cui è avvenuto il pagamento o è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura stabilita dal vigente Regolamento Generale per la Disciplina delle Entrate Comunali.

ART. 19 FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

ART. 20 VERIFICHE, ACCERTAMENTI, SANZIONI ED INTERESSI

1. Il Comune provvede alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari anche secondo quanto previsto dalla L. 147/2013 e ss.mm.ii. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento, anche a mezzo raccomandata A.R., motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della Legge 296/2006. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
2. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 37, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da 100,00 a euro 500,00.
6. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
7. Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel



COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI

Provincia di Siena

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI "TARI" - all. C

rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.

8. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo concernenti il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
9. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente Regolamento Generale per la Disciplina delle Entrate Comunali.
10. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

ART. 21

SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 10, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, il comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di 30,00 euro, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12,00 euro per anno d'imposta

ART. 22

RISCOSSIONE COATTIVA

1. In mancanza di adempimento dell'avviso di cui al precedente articolo 20, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle disposizioni di legge vigenti.

ART. 23

COMPITI DEGLI UFFICI INTERNI

1. Gli uffici comunali competenti, in occasione di iscrizioni, trasferimenti, flussi migratori, variazioni anagrafiche o variazioni del numero dei componenti del nucleo familiare, ovvero in occasione delle comunicazioni di cessione dei fabbricati, del rilascio di certificati di agibilità/abitabilità o di ricezione di comunicazioni certificate equipollenti, del rilascio o di variazioni nelle licenze commerciali o di ricezione di comunicazioni certificate equipollenti (SCIA), sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia ed a consegnare il relativo modello, dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio Tributi.
2. L'Ufficio Anagrafe dovrà provvedere alla comunicazione all'Ufficio Tributi delle variazioni del numero dei componenti del nucleo familiare.
3. Resta comunque fermo, in caso di omesso invito o mancata consegna del modello, l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 17 del presente regolamento.

ART. 24

CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ART. 25

DISPOSIZIONI FINALI E DI EFFICACIA

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.



COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI

Provincia di Siena

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI " TARI " - *all. C*

2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
4. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.



ALLEGATO A

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari; rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari, imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini, sughero, paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti, pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

1. rifiuti delle cucine;
2. rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
3. vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
4. rifiuti ingombranti
5. spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
6. indumenti e lenzuola monouso;
7. gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
8. pannolini pediatrici e i pannoloni,
9. contenitori e sacche delle urine;
10. rifiuti verdi.



COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI

Provincia di Siena

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI "TARI" - all. C

ALLEGATO B

Categorie di utenze non domestiche.

Comuni con più di 5.000 abitanti	Comuni fino a 5.000 abitanti
01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)	01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02. Cinematografi, teatri	02. Campeggi, distributori carburanti
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta	03. Stabilimenti balneari
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	04. Esposizioni, autosaloni
05. Stabilimenti balneari	05. Alberghi con ristorante
06. Autosaloni, esposizioni	06. Alberghi senza ristorante
07. Alberghi con ristorante	07. Case di cura e riposo
08. Alberghi senza ristorante	08. Uffici, agenzie, studi professionali
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme	09. Banche ed istituti di credito
10. Ospedali	10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. Agenzie, studi professionali, uffici	11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Banche e istituti di credito	12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta	13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai	14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti	15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Banchi di mercato beni durevoli	16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17. Barbiere, estetista, parrucchiere	17. Bar, caffè, pasticceria
18. Attività artigianali tipo botteghe (eletttricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)	18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto	19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Attività industriali con capannoni di produzione	20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Attività artigianali di produzione beni specifici	21. Discoteche, night club
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie	
23. Birrerie, hamburgerie, mense	
24. Bar, caffè, pasticceria	
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)	
26. Plurilicenze alimentari e miste	
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio	
28. Ipermercati di generi misti	
29. Banchi di mercato generi alimentari	
30. Discoteche, night club	



COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI

Provincia di Siena

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI " TARI " – all. C

ALLEGATO C

Requisiti di accesso e modalità di effettuazione della pratica di compostaggio domestico.

Definizione e finalità

I cittadini scelgono volontariamente di aderire al progetto comunale di riduzione alla fonte della produzione di rifiuti, ricorrendo ad un sistema di compostaggio domestico quale sistema di trattamento domiciliare dei rifiuti organici provenienti dalle piccole aree verdi (sfalci d'erba, piccole potature, fiori recisi e simili) e dell'attività domestica (scarti di cucina, frutta e vegetali in particolar modo). Dalla trasformazione di detti rifiuti si ottiene il COMPOST, ovvero un terriccio soffice e ricco di sostanze nutritive da riutilizzare come ammendante del terreno per il proprio orto o giardino.

Il compostaggio domestico si basa sulla raccolta differenziata dei rifiuti organici che non vengono conferiti al servizio di raccolta, ma accumulati direttamente dagli utilizzatori in apposite compostiere.

Il compost prodotto dal processo di recupero dei propri rifiuti organici, destinato all'autoconsumo, non potrà essere conferito insieme ad altri rifiuti raccolti dal servizio di Nettezza Urbana.

Destinatari e requisiti

L'iniziativa è rivolta a tutti i cittadini del territorio comunale che abbiano già presentato la dichiarazione ai fini dell'applicazione della TARI (o comunque dei prelievi precedentemente in vigore) e che risultino in regola con i versamenti dovuti e che occupino abitazioni private.

I requisiti fondamentali per partecipare all'iniziativa sono:

- disporre nella propria abitazione di un giardino, un orto, un parco che offra la possibilità di utilizzo del compost prodotto;
- l'utilizzo di compostiera, della capacità minima calcolata in 300 lt e dalle caratteristiche tecniche idonee alla pratica di che trattasi.

Metodologie di compostaggio

La compostiera deve essere collocata all'aperto, a diretto contatto con il terreno e su un terreno pianeggiante, tenendo presente che l'ideale è sistemarla d'estate all'ombra di una pianta latifoglie mentre d'inverno è preferibile posarla in pieno sole. Alla base va predisposto un metro quadrato di rete metallica a maglia fine.

Per il primo utilizzo è necessario inserire sul fondo dei legnetti e circa 20 litri di terriccio per innescare e accelerare le fasi iniziali del compostaggio.

La posizione scelta non dovrà in nessun caso arrecare danni o disturbo al vicinato, inoltre, il luogo ove avviene il compostaggio dovrà essere accessibile per le verifiche e i controlli previsti all'art. 8 del presente allegato in quanto presupposto della riduzione della tariffa è l'uso abitudinario, continuativo e non occasionale del compostaggio per il recupero a fini agronomici della frazione verde e organica prodotta.

Il compost "maturo" va tolto periodicamente dalla compostiera che è bene svuotare completamente almeno una volta ogni 12/18 mesi.

Rifiuti compostabili

E' consentito inserire nella compostiera:

- Scarti di cucina (avanzi e bucce di frutta e verdura, avanzi di cibo freddi tipo pasta e riso, fondi di caffè, bustine di the e tisane, piccole ossa, pane ammuffito, avanzi di carne purché in modica quantità, gusci d'uovo finemente tritati).
- Scarti di giardino e orto (sfalci d'erba, foglie secche, fiori recisi, piccoli rametti da potature, piante secche e scarti dell'orto, piccoli legnetti). E' preferibile non inserire foglie di quercia in quanto contengono tannino. Per le foglie di piante particolarmente resistenti alla degradazione come ad esempio il faggio, il castagno o il lauroceraso, si consiglia di inserirne in modiche quantità e possibilmente triturate.
- Lettiere delle galline, conigli, oche, avicunicoli in genere (purché non a base di argilla espansa o sabbia).
- La segatura è ammessa solo se si è certi che provenga da legno non trattato, diversamente è preferibile non inserirla nella compostiera.
- In modica quantità anche fazzolettini e scottex di carta purché non imbevuti di solventi o altre sostanze nocive.

E' vietato inserire le seguenti sostanze:

- Scarti di natura minerale (ad esempio le conchiglie).
- Carne, pesce e formaggi freschi.
- Liquidi (anche se biodegradabili come ad esempio il latte).



COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI

Provincia di Siena

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI " TARI " – all. C

- Lettiere a base di argilla espansa o sabbia.
- Fogli di giornale e riviste.
- Cenere del camino.

Per una buona riuscita del compostaggio si raccomanda di adottare i seguenti accorgimenti:

- mescolare in proporzione corretta i rifiuti organici più umidi (2-3 parti di scarti di cucina, erba ecc...) con quelli meno umidi (1 parte di rametti, legno, foglie) in modo da ottenere un apporto nutritivo equilibrato per i microrganismi responsabili della degradazione;
- tritare o tagliare i rifiuti più grossi prima di inserirli all'interno della compostiera;
- accertarsi che la miscela abbia un'adeguata porosità ed effettuare periodici rimescolamenti per garantire una buona ossigenazione interna della massa (ogni 10-15 giorni circa).

Gli oneri relativi all'acquisto e manutenzione della compostiera sono a carico dell'utilizzatore.

Verifiche e controlli

Le verifiche possono essere effettuate sia dalla Polizia Locale che dal personale dell'Amministrazione Comunale riguardo sia l'effettivo avviamento del processo biologico di compostaggio che, negli anni successivi, le corrette procedure di compostaggio.

Gli utilizzatori sono tenuti a consentire in qualunque momento il sopralluogo da parte dei soggetti sopra citati: qualora nel corso di un controllo venga riscontrato che il compostaggio domestico della frazione umida non sia in corso di effettuazione o che tale pratica sia realizzata solo parzialmente, sporadicamente o in modo non conforme alle regole sopra elencate, verranno adottate le seguenti misure, a seguito di verbale redatto dall'incaricato alle ispezioni:

- a) revoca dell'agevolazione tariffaria TARI concessa, con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui viene effettuato il sopralluogo e redatto il verbale, applicazione della sanzione prevista per dichiarazione infedele e ripristino della tariffa intera per i due anni successivi;

Altre disposizioni

Il richiedente è tenuto e si impegna ad effettuare correttamente anche le raccolte differenziate organizzate dal servizio pubblico.

Eventuale rifiuto verde proveniente da sfalci, patate o residui dell'orto, in esubero rispetto alla capacità di compostaggio, dovrà essere conferito secondo le raccolte differenziate organizzate dal servizio pubblico.

Il compost prodotto dal processo di compostaggio non potrà in nessun caso essere smaltito con altre frazioni.